



Resoconto sintetico del Consiglio Comunale del 7 febbraio 2022

In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Paolo Carletti, ha ricordato la figura di Euro Paulich, scomparso nei giorni scorsi a 78 anni, conosciuto per essere stato l'ultimo esule istriano in città. Nato a Fiume il 3 agosto 1943, nel momento peggiore del secondo conflitto bellico, a un anno vide la cattura e la deportazione a Dachau del papà Ottorino e dello zio Claudio, entrambi accusati di aver collaborato con i partigiani nel sabotaggio di un'industria di armamenti tedesca nella quale a forza erano stati costretti a lavorare. Per Euro fu quello il primo strappo. Il secondo due anni dopo, con la fuga verso l'Italia, abbandonando l'Istria perduta per sempre, trovando a Cremona la sua nuova "patria".

Interrogazione presentata in data 31 gennaio 2022 dal capogruppo del Gruppo consiliare Movimento 5 stelle Luca Nolli sull'ex Raffineria Tamoil.

Premesso che:

il 7 novembre 2013 l'Amministrazione comunale durante la conferenza di servizio presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) contestualmente al via libera dello smantellamento dell'ex Raffineria Tamoil approvava il progetto di riutilizzo delle aree che verranno liberate, complessivamente 12 ettari (120mila metri quadrati)

Considerato che:

la Tamoil prevedeva di realizzare un parcheggio per i mezzi e gli spazi per la cantieristica delle aziende che vanno a lavorare nel deposito per la manutenzione

Ricordato che:

la conferenza dei servizi ha stabilito che comunque Tamoil doveva procedere con la messa in sicurezza in sicurezza mediante l'attività di contenimento della barriera idraulica e di procedere ai sensi dell'art 242 del D.lgs 152/06, se a seguito delle attività di smantellamento degli impianti si evidenziassero problematiche sulle matrici ambientali

Preso atto che:

nell'ultimo Osservatorio Tamoil il responsabile della Tamoil ha dichiarato che stanno valutando nuovi impianti e con il Comune si sono compiuti una serie di pratiche edilizie e l'assessore Pasquali sembrava informata su nulla visto che in data 18 giugno 2021 il Comune ha esaminato una Comunicazione di Inizio Lavori da parte di Tamoil, CIL per opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, da eseguirsi presso il deposito (ex Raffineria) Tamoil Italia S.p.A.

Tutto ciò premesso si interrogano il Sindaco la Giunta e l'Assessore competente:

1. quando l'attività di dismissione si è conclusa?
2. se il parcheggio è già stato realizzato
3. se il Settore Ambiente è stato coinvolto in tale scelta
4. se il Settore Ambiente ha partecipato ad una conferenza di servizi per avanzare una serie di prescrizioni
5. se sono state fatte alcune verifiche ambientali nell'ultimo anno nell'area in oggetto dell'intervento, se sì, quali

6. se sono state coinvolte le società canottieri
7. se non crede che sia utile presentare nel prossimo Osservatorio Tamoil tutte le attività riguardanti tutte le aree con dovizia di particolari.

All'interrogazione ha risposto l'Assessore all'Ambiente **Simona Pasquali**: Prima di rispondere ai quesiti vorrei far presente, che la CIL (Comunicazione Inizio Lavori), presentata in data 18 giugno 2021, fa riferimento ad una manutenzione ordinaria di un'area già largamente pavimentata e che per una pratica come questa non è necessario asseverazione da parte di tecnici, né valutazione da parte dei tecnici comunali, né tanto meno, mi permetto di aggiungere, di un inopportuno parere discrezionale politico. Una pratica, così come previsto dalla norma, non prevede versamento di oneri a favore del Comune. Lo dico per sgombrare il campo da fastidiose illazioni, al limite della querela, che sono circolate in questi giorni, tra l'altro, senza che nessuno verificasse questo aspetto. Fatta questa premessa, rispondo ai quesiti posti:

1. la dichiarazione di fine lavori (delle attività di dismissione) risale al novembre 2020. Di questo e delle attività conclusive della dismissione, è stata data ampiamente notizia durante l'Osservatorio di febbraio 2021;
2. il parcheggio non è stato realizzato;
3. il Settore Ambiente è stato coinvolto nella scelta del parcheggio, quale attività di recupero dell'area come previsto dalla nuova normativa vigente dal 2012, in occasione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla dismissione ed in particolare in occasione della Conferenza dei Servizi del 7 novembre 2013, quando, appunto, è stata approvata l'attività di dismissione. Recentemente, in via solo informale, a conclusione della dismissione ed in ottemperanza al Decreto Ministeriale, la Tamoil ha presentato il progetto esecutivo del parcheggio, che sarà oggetto di specifica istruttoria quando lo stesso sarà presentato ed acquisto agli atti. Saranno richieste le garanzie e la documentazione relativa agli aspetti ambientali dell'opera. La cabina di regia ha preso notizia in data 25 novembre 2021, dell'intenzione di Tamoil di presentare a breve il progetto del parcheggio;
4. Il Settore Ambiente ha partecipato a più conferenze dei servizi, relativamente all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione che, ripetiamo, è di competenza del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico)
5. Sono state fatte le attività ambientali di monitoraggio (annuali, semestrali e trimestrali), previste dal DD 61046/2014 per le aree interne, e dal DD 820/2012. Questa attività è in corso dal 2009 ed i programmi sono sempre stati rispettati
6. le società canottieri sono state coinvolte nell'attività di monitoraggio delle aree esterne (e a suo tempo nelle Conferenze dei servizi finalizzate all'autorizzazione delle istruttorie ambientali e nella definizione e approvazione dei piani di monitoraggio)
7. l'Osservatorio del 2021 e l'osservatorio del 26 ottobre 2022 ha ampiamente illustrato le conclusioni della dismissione ed il recupero dell'area.

La documentazione è disponibile sul sito già dal febbraio 2021 (osservatorio del 2 febbraio 2021) ed è in fase di pubblicazione la documentazione relativa all'osservatorio del 26 gennaio scorso.

Il consigliere **Luca Nolli** si è limitato a prendere atto della risposta ricevuta

Interrogazione presentata in data 31 gennaio 2022 da consiglieri comunali vari (primo firmatario Carlo Malvezzi) inerente la bonifica di aree esterne Tamoil – apertura nuovo procedimento.

Premesso che:

la Corte di Cassazione Sez. V con sentenza 325/21 del 13 ottobre 2020, depositata in data 7 gennaio 2021, ha respinto il ricorso straordinario presentato dal manager Enrico Gilberti mettendo fine al processo Tamoil e confermando le precedenti sentenze definitive di condanna per disastro ambientale colposo;

l'esito processuale ha sancito la presenza di una sorgente unica di contaminazione all'interno della raffineria che si estende all'esterno. Vale a dire che il prodotto libero (surnatante) disperso nel sottosuolo della raffineria è emigrato verso le aree esterne non di proprietà e non di competenza della Tamoil causando danni ambientali e forse sanitari;

in particolare sia la sentenza resa in data 18.7.2014 dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Cremona sia la sentenza 08/2016 del 20/06/2016 della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, confermate entrambe dalla successiva sentenza della Cassazione n. 44528 del 25/9/2018, dedicano molte pagine all'analisi dei dati scientifici risultanti dalla perizia prodotta dai chimici Mauro Sanna e Roberto Monguzzi e dal geologo Bruno Greco, a seguito di una serie di verifiche dirette all'interno del sito Tamoil, e, a quanto affermato in audizione dal geologo Gianni Porto, consulente della parte civile Gino Ruggeri. Nella perizia, in particolare, viene confermata la presenza continuativa e mai del tutto eliminata (anche a seguito della messa in sicurezza attraverso la barriera idraulica) di contaminanti nelle aree delle società canottieri. Nella consulenza del geologo Porto, con riferimento alla barriera idraulica, si legge: *“è ovvio che la presenza di sistemi di raccolta del surnatante nei pozzi barriera contribuiscono alla progressiva riduzione della massa di prodotto circolante, tuttavia non è accettabile l'affermazione secondo la quale la barriera idraulica, efficiente sulla fase disciolta, sia di per sé efficiente anche su] prodotto in galleggiamento, il quale costituisce sorgente primaria della contaminazione per le acque di falda”*;

nella sentenza della Cassazione 325/21 del 13 ottobre 2020 che respinge il ricorso straordinario, in relazione alle contestazioni sollevate dal ricorrente per confutare la perizia citata si legge a pag. 43-45: *“Nel caso in cui venga assunta nel processo una prova scientifica di carattere peritale, va rammentato che il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella del consulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di colui che lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente. **Costituisce, dunque, giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta** operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché, come detto, la sentenza dia conto, con motivazione adeguata, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. Ciò posto, i Giudici di merito, **con motivazione accurata e scevra da vizi logici** (sentenza di primo grado: pagg. 323-333; sentenza impugnata: pagg. 195-199 e 206-208), hanno ravvisato, sulla base delle concordi valutazioni dei periti (i chimici SANNA e MONGUZZI e il geologo GRECO) e dei consulenti tecnici delle parti civili (il chimico ISERNIA e i medici BAI e BALESTRERI) e con riferimento ai contaminanti Benzene, Toluene, Etilbenzene e MTBE rilevati dai campionamenti effettuati, il superamento - dalle 100 alle 1000 volte - dei valori massimi stabiliti quale soglia limite per definire un potenziale pericolo per la salute delle persone e, per le elevate concentrazioni di detti inquinanti la presenza di una situazione di rischio igienico-sanitario”*;

In particolare, è stato evidenziato che alcune componenti delle miscele di idrocarburi sversate, il Benzene in primo luogo - facilmente assorbito dall'organismo in seguito ad inalazione, contatto dermico o ingestione - e in misura minore il Toluene, si presentano come sostanze indiscutibilmente correlate a gravi rischi di sviluppo di tumori e che, secondo i migliori studi tossicologici, per gli agenti cancerogeni non è possibile stabilire una soglia minima di azione, in quanto anche la più piccola dose può portare a danni non recuperabili (conclusioni dei consulenti delle parti civili BALESTRERI e ISERNIA, riportate a pag. 327 della sentenza di primo grado; posizione assunta dalla Unione Europea e dalla Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale).

Considerato che:

l'analisi di rischio 2010, approvata dalla Conferenza dei Servizi del 19.9.2011, aveva accertato esclusivamente temporanei e limitati superamenti in pochi punti di terreno superficiale, tanto che per la Tamoil non era scaturito, ai sensi della normativa di settore, alcun obbligo di bonifica e erano stati esclusi pericoli per la salute pubblica. Peraltro, le Pubbliche autorità avevano constatato l'assenza di qualsiasi pericolo per la popolazione di Cremona, dato che non vi era stata contaminazione delle aree esterne; la situazione ambientale e sanitaria delle aree interne al sito risultava, invece, correttamente presidiata attraverso le misure che costituivano il progetto di messa in sicurezza operativa, forma legittima di conclusione del procedimento amministrativo in questione;

la realizzazione della barriera idraulica nel 2007 venne individuata quale misura idonea a consentire l'effetto di contenimento dell'inquinamento prescritto dal legislatore per i siti produttivi, nell'ambito degli interventi di messa in sicurezza operativa, legittima e corretta soluzione finale del procedimento di bonifica relativo alle aree inquinate in attività;

la validazione dell'Analisi di rischio e l'accertata assenza di superamenti delle CSR tali da comportare il sorgere di un obbligo di bonifica delle aree esterne, condusse all'approvazione di un Progetto operativo di ripristino ambientale della zona circostante l'ex raffineria validato dagli Enti e costituito da misure di alleggerimento della contaminazione tutt'oggi in funzione.

Considerato altresì che:

quattro sentenze penali hanno di fatto radicalmente capovolto i presupposti sui quali la Tamoil aveva basato il Piano di caratterizzazione del 2001 e il Piano Operativo 2011/2012 approvato dagli Enti locali stabilendo che:

1. l'area inquinata è quella occupata dalla ex Raffineria Tamoil (di conseguenza i punti di prelievo del Piano Operativo dovrebbero essere posti "immediatamente a sud" di tale arca);
2. la Tamoil è responsabile dell'inquinamento delle aree esterne al proprio sito occupate dalla Canottieri (inquinamento che per estensione, diffusione ed esposizione al pericolo di più persone, configura il reato di disastro ambientale);
3. la barriera idraulica posizionata nel 2007 non impedisce la migrazione degli idrocarburi dall'area dell'ex Raffineria a quelle esterne;
4. l'inquinamento dal 2001 in poi si è "aggravato" a causa delle "condotte colpose dell'amministratore di Tamoil Raffinazione e preposto di tale società dal 1999".

Rilevato che:

il Comune è ente competente del procedimento amministrativo relativo ai procedimenti di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del Testo unico ambientale e su delega della Regione Lombardia;

il Comune di Cremona, parte civile del procedimento penale e quindi a conoscenza dei rilievi scientifici che sconfessavano i presupposti sui quali si fondava il piano operativo del 20-11 e posti a fondamento delle quattro sentenze, durante l'Osservatorio Tamoil convocato a febbraio 2021 ha dichiarato, nonostante le quattro sentenze passate in giudicato e i nuovi monitoraggi prodotti dalla società Bissolati, che non vi erano i presupposti per convocare la Conferenza di Servizi affermando che il Piano Operativo del 2011 era ancora del tutto efficace;

a seguito della Commissione di Vigilanza del 20/1/2022 il Comune di Cremona, in un comunicato stampa, affermava che le risultanze emerse dall'accertamento tecnico preventivo (coincidenti a quelle già evidenziate dalla perizie in sede penale), nell'ambito del procedimento civile promosso dalla società Bissolati, esulano dalle competenze del Comune di Cremona e degli enti tecnici che supportano le attività di monitoraggio, in quanto gli accertamenti sono stati eseguiti nell'ambito di un procedimento in cui gli stessi non sono interessati dando comunque la disponibilità a valutarne i contenuti e ad eventualmente verificare la correttezza delle attività di monitoraggio in corso;

nel corso dell'Osservatorio Tamoil del 26/01/2022 il manager di Tamoil Enrico Garavaglia a proposito del futuro dell'arca ha comunicato che la società sta valutando nuovi investimenti: il fotovoltaico, la produzione di biocomponenti e, in terza battuta, la conversione di materiali plastici in combustibili avanzati, il manager ha inoltre dichiarato che *"se ci saranno le condizioni e il sito è compatibile - e al momento lo è Cremona è in competizione su questi temi che sono collegati tra loro" e che "abbiamo già iniziato alcuni passaggi di tipo autorizzativo con gli uffici"*;

durante il medesimo Osservatorio Tamoil del 26/1/2022 l'Assessore Pasquali ha comunicato che la conferenza di servizi sarà convocata il 21 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso e considerato, si interrogano il Sindaco e la Giunta:

1. per quale ragione, di fronte a quanto emerso con chiarezza dalle sentenze passate in giudicato ed in particolare dalle risultanze delle perizie tecniche ed evidenze scientifiche poste a fondamento delle stesse in base ad un giudizio di fatto incensurabile, il Comune di Cremona non ha ritenuto di convocare, subito dopo il deposito dell'ultima pronuncia della Cassazione avvenuto a gennaio 2021, la Conferenza dei Servizi al fine di rivedere il Piano operativo e gli obiettivi di bonifica ed in particolare i Punti di Conformità, i punti cioè in cui si devono verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legge?
2. quali elementi di novità, non conosciuti in precedenza, hanno determinato il Comune a

convocare la Conferenza dei Servizi per il 21 febbraio 2022 atteso che le conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo coincidono con le risultanze della perizia tecnica (Mauro Sanna, Roberto Monguzzi, Bruno Greco) posta alla base delle diverse sentenze penali, passate in giudicato, già in possesso dell'Amministrazione Comunale?

3. in relazione alla dichiarazioni del manager di Tamoil Enrico Garavaglia durante l'Osservatorio del 26/01/2022, si chiede se ci sono state interlocuzioni tra la società e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale aventi per oggetto i possibili investimenti interessanti l'area industriale e se sussistono agli atti del Comune di Cremona progetti presentati dalla società finalizzati alla realizzazione di impianti fotovoltaici, la produzione di biocomponenti e/o la conversione di materiali plastici in combustibili avanzati?

All'interrogazione ha risposto l'Assessore all'Ambiente Simona Pasquali: Prima di passare alle risposte puntuali ai quesiti vorrei fare una premessa e correggere anche alcune inesattezze che si trovano nel testo dell'interrogazione. Lo faccio per chiarezza per favorire una visione chiara degli eventi. Nel paragrafo *Considerato altresì....*, ci sono diversi errori di sostanza. Le quattro sentenze riferite all'accertamento del danno e delle responsabilità dell'inquinamento dal 2001 al 2007 non hanno capovolto i presupposti sui quali fu basata la caratterizzazione iniziata nel 2007. Dal 2001, infatti, come erroneamente citati, vennero eseguite delle indagini ambientali preliminari dapprima nelle aree interne e poi da inizio 2007 anche nelle aree esterne delle società Bissolati e Flora.

Il 27 luglio 2007 la Provincia diffida ai sensi dell'art 242 comma 2 del D. Lgs 152/06 la società Tamoil, quale responsabile dell'inquinamento, ad attuare immediatamente le eventuali, misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza nelle aree esterne alla Raffineria interessate alla contaminazione.

Successivamente gli enti obbligano Tamoil, in qualità di responsabile dell'inquinamento anche delle aree esterne, alla caratterizzazione delle aree di pertinenza delle società sportive per poi procedere all'analisi di rischio e alle azioni conseguenti.

Alla luce di quanto esposto, gli enti non sono partiti da un presupposto errato e le considerazioni rispetto all'inquinamento e alle azioni da intraprendere hanno sempre tenuto presente la responsabilità di Tamoil e dal settembre 2007 tutti i soggetti sono stati coinvolti nelle Conferenze dei Servizi, nelle analisi e nelle verifiche.

La barriera idraulica attivata nel 2007 che rappresentava la messa in sicurezza d'emergenza ed ora è la Messa in sicurezza operativa ed è stata poi ulteriormente potenziata, l'ultimo intervento è del 2017 con la realizzazione di nuovi pozzi, scarichi e sistemi di trattamento.

Le motivazioni, per le quali nell'Osservatorio 2021 venne dichiarato che non fosse necessario aprire una nuova Conferenza dei Servizi, si basavano sull'analisi dei documenti che aveva inviato Bissolati che come da verbale del tavolo tecnico con gli enti e così come dichiarato da ARPA in sede di Commissione di Vigilanza come qui di seguito testualmente riportato: *Gli intervenuti si confrontano su un'attenta analisi tecnica di quanto trasmesso anche un puntuale confronto con i dati già in possesso ed i risultati del procedimento in atto. A seguito di questo esame congiunto e limitatamente alla documentazione che la società Bissolati ha trasmesso, concordano nel non ravvedere, dal punto di vista ambientale, elementi di novità rispetto alle risultanze analitiche di cui sono già in possesso e concludono che l'insieme di interventi già in atto si conferma allo stato attuale tecnicamente adeguato. I presenti ribadiscono che la veridica dell'affidabilità dei risultati trasmessi da parte della società Tamoil viene effettuata mediante il prelievo e l'analisi in contraddittorio di ARPA, secondo le modalità previste nel Piano di monitoraggio approvato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, e allo stato attuale delle conoscenze, gli Enti non ravvedono la necessità di apportare modifiche al procedimento in corso, così come approvato.*

In un punto dell'interrogazione viene affermato che le risultanze tra l'ATP (Accertamento Tecnico Preventivo) e le perizie collegate alle sentenze sono coincidenti: noi, prima dell'analisi dei tecnici, riteniamo che l'unica cosa per cui sia coincidente sia l'assenza di rischi sanitario. Al primo quesito di fatto ho già in parte risposto in precedenza. Gli enti hanno sempre proceduto con la massima attenzione, e voi dovrete saperlo visto che nei momenti decisori più delicati, approvazione della dismissione presso il Ministero, approvazione dell'analisi di rischio e approvazione della MISO e della riqualificazione ambientale eravate voi al governo della città. I tecnici hanno considerato le risultanze del procedimento penale e l'allegata perizia e hanno valutato che non incidesse sulle procedure in atto.

Inoltre, davanti a una posizione chiara sulla non necessità di non convocare una Conferenza dei Servizi, con pareri chiari e motivati da tecnici ed espressi dagli Enti mi sembra del tutto inopportuno un intervento politico di forzatura sui dati tecnici. Senza motivazioni non si può convocare una Conferenza dei Servizi. La politica deve fare delle scelte e sapere dove stare e quando starci.

Noi sappiamo dove stare e l'Amministrazione Galimberti lo ha fatto chiaramente nelle aule di tribunale, ci siamo costituiti parte civile nel procedimento penale, sostituendoci al cittadino Gino Ruggeri, che abbiamo ringraziato e che continuiamo a ringraziare, rafforzando così anche le posizioni degli altri soggetti che si erano costituiti parte civile e dove dovremo tornare per la quantificazione definitiva della provvisoria riconosciutaci in sede penale. Noi siamo dalla parte della città e dei cittadini e le cause che abbiamo e che affronteremo serviranno alla città e non certo alla nostra gloria.

Cosa cambia adesso. L'ATP potrebbe fornire elementi in più perché si presenta più completo e ha cristallizzato la situazione pur consapevoli che ha valore esclusivamente nella causa civile che ci sarà tra Bissolati e Tamoil.

Inoltre, per massima trasparenza, abbiamo chiesto ai nostri tecnici che sono responsabili del procedimento se, vista l'apprensione suscitata nei cittadini dalle uscite degli stralci dell'ATP e dalla loro interpretazione a mezzo stampa, non fosse il caso di convocare una Conferenza dei Servizi per interesse pubblico, come previsto dalla L. 241/90, con gli enti e i soggetti coinvolti. Con queste motivazioni è stata convocata la Conferenza dei Servizi del 21 febbraio prossimo.

Rispetto alle dichiarazioni dell'Ing. Garavaglia, manager Tamoil, c'è stata un'interlocuzione durante una cabina di regia riguardante la dismissione dove ci hanno riferito l'intenzione di procedere alla conclusione con la realizzazione del parcheggio. Formalmente agli atti di questo Comune non è ancora stato depositato nulla.

Il consigliere comunale **Carlo Malvezzi** si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

Approvazione del Regolamento delle spese di rappresentanza.

La sostanziale carenza normativa provoca uno stato di incertezza per quanto riguarda la valutazione dei singoli casi e alla loro riconducibilità o meno al concetto di spese di rappresentanza. Secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile, perché le spese di rappresentanza possano essere legittimamente sostenute dagli enti, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente; necessità della Pubblica amministrazione a una proiezione esterna ovvero a intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior proseguimento dei suoi fini istituzionali; previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio; eventuale determinazione delle fattispecie ammissibili da prevedere in regolamenti o atti amministrativi a valenza regolamentare.

Fatta questa premessa, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno dotarsi di uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza, con cui definire le linee generali che consentano di individuare, in base a obiettivi criteri tecnico-giuridici predeterminati, le esigenze di rappresentatività che rispondano all'interesse pubblico e che quindi possano dare luogo alle relative spese.

E' stato così predisposto uno schema di regolamento basato sul fatto che le spese di rappresentanza possono essere sostenute in stretta correlazione con le finalità istituzionali, con la sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna dell'Ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, con la rigorosa motivazione dello specifico interesse istituzionale perseguito, la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa sostenuta, nonché la qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

L'approvazione del regolamento permetterà di garantire il contenimento della spesa pubblica; uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla

giurisprudenza contabile; semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Dopo l'illustrazione da parte del Sindaco **Gianluca Galimberti** ed un breve dibattito nel quale sono intervenuti i consiglieri **Roberto Poli** (Partito Democratico), **Enrico Manfredini** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona) e **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), il Consiglio Comunale, con voto unanime, ha approvato il Regolamento delle spese di rappresentanza (**si veda allegato**).

Istituzione dei riconoscimenti della cittadinanza onoraria e della cittadinanza benemerita e approvazione del Regolamento per la concessione delle civiche onorificenze.

L'Amministrazione Comunale, in particolari casi di benemerenze conseguite nei vari campi delle attività pubbliche e private o per altre motivazioni rilevanti, vuole rendersi interprete delle manifestazioni di riconoscimento o di gratitudine dell'intera collettività. Il titolo, meramente onorifico, pur formando oggetto di libera ed autonoma determinazione del Comune, deve comunque essere conferito nel rispetto della regolarità dell'azione amministrativa.

Per disciplinare le diverse tipologie di onorificenze da istituire e le modalità di conferimento, si è reso pertanto necessario predisporre un apposito Regolamento per l'istituzione e la concessione delle stesse.

Il regolamento dettaglia i presupposti di attribuzione e disciplina il conferimento delle seguenti civiche onorificenze: Medaglia d'oro Città di Cremona; Cittadinanza onoraria; Cittadinanza benemerita. Il regolamento assorbe l'esistente regolamentazione per il conferimento della Medaglia d'oro Città di Cremona, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2004, ne disciplina le procedure di concessione ed il conferimento, nonché le ipotesi di eventuale revoca dell'attribuzione.

Dopo una breve relazione illustrativa da parte del Presidente del Consiglio Comunale **Paolo Carletti** e della Vice Presidente **Maria Vittoria Ceraso** in quanto la proposta di delibera è stata trattata in sede di Ufficio di Presidenza con funzioni di commissione consiliare, il Consiglio Comunale, con voto unanime, ha istituito i riconoscimenti della Cittadinanza Onoraria e della Cittadinanza Benemerita del Comune di Cremona, ha approvato il Regolamento per la concessione delle Civiche Onorificenze (**si veda testo allegato**), per dettagliare i presupposti di attribuzione e disciplinarne il conferimento, dando atto che tale regolamento assorbe la previgente regolamentazione sul conferimento della Medaglia d'oro Città di Cremona e disciplina le procedure di concessione ed il conferimento delle onorificenze, nonché le ipotesi di eventuale revoca dell'attribuzione. È stata disposta la conseguente abrogazione del Regolamento istitutivo del riconoscimento civico Medaglia d'oro Città di Cremona e norme per la sua concessione, approvato il 5 febbraio 2004.

Approvazione della convenzione per il potenziamento del Servizio Polizia Locale nel Comune di Sospiro con personale dipendente dal Comune di Cremona.

Come illustrato dall'Assessore alla Sicurezza **Barbara Manfredini**, la convenzione con il Comune di Sospiro ha lo scopo di supportare ed integrare il servizio di Polizia Locale esistente, consentendo maggior ed uniforme controllo del territorio a salvaguardia del decoro urbano, della tutela del patrimonio pubblico, della sicurezza della circolazione stradale e della protezione ambientale e garantendo, altresì, una maggiore collaborazione ed integrazione con le Forze dell'Ordine territoriali. Queste forme di collaborazione, già sperimentate con successo negli anni precedenti, consentono al personale appartenente alla Polizia Locale del Comune di Cremona di valicare legittimamente il limite territoriale comunale, assolvendo al proprio servizio secondo le norme dello Stato e della Regione Lombardia in materia, allargando l'attività di controllo del territorio anche a comuni ad oggi senza collegamenti operativi con la Polizia Locale del comune capoluogo, incrementando la presenza sul territorio, quindi la percezione di sicurezza da parte dei cittadini, e migliorando, nel contempo, la qualità del servizio in ambito organizzativo.

La convenzione per il potenziamento del Servizio Polizia Locale nel Comune di Sospiro con

personale dipendente dal Comune di Cremona è stata approvata all'unanimità.

Integrazione dell'art. 77 (Cinerari) del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale.

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, può, con proprio regolamento, fornire ulteriori indicazioni relativamente a quanto già disposto a livello nazionale e regionale. Da qui la decisione di dare corso all'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale del 28 giugno 2021 (Conservazione delle ceneri del defunto nei luoghi di culto cittadini) con il quale si è impegnato il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio l'approvazione di un'integrazione al vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune per provvedere esplicitamente e regolamentare la possibilità di conservazione delle ceneri del defunto in un luogo di culto.

La disposizione regolamentare concernete tale aspetto è l'art. 77 del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale, che recita: *I residui del cadavere cremato, appena tolti dall'ara crematoria saranno riposti entro un'urna cineraria predisposta dalla famiglia, la quale verrà chiusa con suggello e trasportata a cura degli incaricati municipali nel luogo di destinazione nel Cimitero, o verrà consegnata all'incaricato del trasporto nel caso le ceneri debbano essere altrove trasferite, osservate in tal caso le formalità prescritte dall'art. 60 del Regolamento di Polizia Mortuaria (12/12/1942 N. 1880). Sull'urna verrà scritto a vernice od inciso il nominativo del defunto, l'età e la data di morte. L'urna potrà essere collocata in cinerari oppure in altra sepoltura cimiteriale. La concessione è soggetta al pagamento della normale tariffa prevista dall'allegata tabella.*

Sulla base dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale e delle integrazioni proposte dalla terza Commissione consiliare (Ambiente) nella seduta del 25 gennaio 2022, che ha approvato all'unanimità ulteriori modifiche al testo definitivo dell'Art. 77 (Cinerari), come ha spiegato l'Assessore **Simona Pasquali**, si è ritenuto di integrare il secondo capoverso del citato articolo con la seguente frase: *presso il domicilio del familiare affidatario, come da disciplina regionale, oppure in luoghi di culto cittadini, acquisiti gli eventuali prescritti pareri e notiziata la competente ATS - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - Servizi Igiene e Sanità Pubblica, in quanto organo di vigilanza in materia di attività funebre e cimiteriale.* Pertanto il secondo capoverso risulta riformulato come segue: *L'urna potrà essere collocata in cinerari, in altra sepoltura cimiteriale, presso il domicilio del familiare affidatario, come da disciplina regionale, oppure in luoghi di culto cittadini, acquisiti gli eventuali prescritti pareri e notiziata la competente ATS - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - Servizi Igiene e Sanità Pubblica, in quanto organo di vigilanza in materia di attività funebre e cimiteriale.*

La delibera di integrazione dell'art. 77 (Cinerari) del vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale è stata approvata all'unanimità.

Ordine del giorno presentato in data 24 gennaio 2022 da consiglieri comunali vari (primo firmatario Roberto Poli) riguardante la massima attenzione alla vicenda Tamoil.

Premesso che:

in relazione alla vicenda Tamoil le forze di maggioranza e l'Amministrazione in carica hanno da sempre mantenuto un approccio volto alla massima tutela della salute dei cittadini e del contesto ambientale;

tale posizione si è concretizzata nella costituzione in giudizio nel processo penale, nel quale l'Amministrazione precedente aveva deciso di astenersi lasciando al solo cittadino Gino Ruggeri tale onere (cittadino cui abbiamo conferito nel 2019 la Medaglia d'oro "Città di Cremona") e poi nel successivo processo civile;

in sede penale Tamoil è stata condannata per disastro ambientale con sentenza passata in giudicato ed è stata riconosciuta a favore del Comune una provvisoria di 1 milione di euro la cui disponibilità ed effettiva entità è legata alla conclusione dell'iter giudiziario della causa civile e la cui destinazione, vincolata a interventi ambientali, sarà definita da una commissione ad hoc istituita e ispirata alla presenza di tecnici e alla massima partecipazione

Ricordato che:

I complessi lavori di messa in sicurezza e in particolare il monitoraggio delle attività seguono un protocollo operativo siglato nel 2011 e approvato dall'amministrazione comunale allora in carica, da ARPA, dai Vigili del Fuoco, dalla Provincia, dall'ASL, dalle società canottieri, dai privati coinvolti e da Regione Lombardia;

L'amministrazione ha mantenuto con i suoi tecnici un continuo controllo del processo interloquendo continuamente con ARPA e con gli altri attori tecnici coinvolti e condividendo sempre tutte le documentazioni inerenti la vicenda comprese le sentenze emesse, con l'obiettivo di esercitare la massima vigilanza per seguire il processo di messa in sicurezza delle aree interne e di ripristino ambientale delle aree esterne;

gli organismi tecnici hanno sempre confermato la tenuta della barriera idraulica e l'assenza di criticità nei monitoraggi previsti ed effettuati;

tutto l'iter è stato condiviso nel ricostituito l'Osservatorio Tamoil con l'obiettivo di monitorare il percorso con gli organismi tecnici competenti e con la massima apertura nella composizione del tavolo nell'ottica della più ampia trasparenza

Preso atto che:

secondo quanto riferito la Canottieri Bissolati nell'ambito del processo civile dalla stessa società avviato contro Tamoil sarebbe emerso da un accertamento tecnico preventivo che vi sono criticità in relazione all'efficacia e all'efficienza di tenuta della barriera idraulica

Appreso che:

L'amministrazione si è da subito attivata formalmente chiedendo al Tribunale di poter disporre del documento contenente gli esiti dell'accertamento tecnico per avere la disponibilità di tale perizia

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

a verificare dal punto di vista tecnico tali risultanze per valutare la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'eventuale modifica e integrazione dei procedimenti e delle attività di messa in sicurezza e di riqualificazione attualmente in atto.

Il testo dell'ordine del giorno è stato illustrato dal consigliere Roberto Poli (Partito Democratico). È seguito il dibattito con gli interventi dei consiglieri **Alessandro Zagni** (Lega – Lega Lombardia), **Nicola Pini** (Partito Democratico), **Luca Nalli** (Movimento 5 Stelle), **Giovanni Gagliardi** (Partito Democratico), **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona), **Carlo Malvezzi** (Forza Italia), **Francesco Ghelfi** (Partito Democratico) e **Roberto Poli** (Partito Democratico). A nome della Giunta è intervenuta l'Assessore all'Ambiente **Simona Pasquali**.

Terminato il dibattito l'ordine del giorno è stato approvato: 19 i voti a favore, 9 gli astenuti.

Mozione presentata in data 1° giugno 2021 dal capogruppo del Gruppo consiliare Fratelli d'Italia Marcello Ventura sul conferimento della cittadinanza onoraria, l'intitolazione di vie o luoghi pubblici e celebrazioni al Milite Ignoto in occasione del centenario della tumulazione presso l'Altare della Patria.

Premesso che:

il 4 novembre 2021 ricorre il centenario della tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria a Roma;

a seguito della conclusione del primo conflitto mondiale, nel corso del quale avevano perso la vita circa 650.000 militari italiani, il Parlamento approvò la legge 11 agosto 1921, n.1075, che stabiliva testualmente: "per la sepoltura in Roma, sull'Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra";

la Commissione appositamente costituita per la individuazione dei resti mortali di quello che sarebbe diventato il "Milite Ignoto" compì ogni possibile sforzo affinché non fosse possibile individuare la provenienza "territoriale" del Caduto prescelto e neppure il reparto o la stessa forza armata di appartenenza;

l'unico requisito assunto come inderogabile fu quello della sua italianità; la motivazione della decorazione al Milite Ignoto recita: “Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo coraggio nelle più cruenta battaglie e cadde combattendo senz'altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della Patria”.

Valutato che:

così come cento anni fa, gli sforzi effettuati per fare in modo che quel Soldato, voluto come "di nessuno", potesse in realtà essere percepito come "di tutti", al punto da trasformarsi nella sublimazione del sacrificio e del valore dei combattenti della Prima guerra mondiale e successivamente di tutti i Caduti per la Patria, oggi è giunto il momento in cui, in ogni luogo d'Italia, si possa orgogliosamente riconoscere la "paternità" di quel caduto.

Considerato che:

l'Assemblea dei soci effettivi del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor militare d'Italia, Ente Morale (R.D. 16.9.1927 n.1858), ha rivolto un appello all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con comunicazione scritta del 29 gennaio 2020, per promuovere il conferimento della cittadinanza onoraria al "Milite Ignoto", da parte di ciascuna Civica amministrazione nell'imminenza del Centenario in oggetto;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

- ad attivare le procedure necessarie al fine di concedere la Cittadinanza onoraria del Comune di Cremona al Milite Ignoto;
- a procedere, come già posto in essere da numerosi Comuni, ad ulteriori intitolazioni al "Milite Ignoto - Medaglia d'Oro al Valer Militare" di piazze, vie o altri luoghi pubblici.

A seguito dell'illustrazione del testo dal proponente, si è aperto il dibattito con l'intervento dei consiglieri **Cinzia Marenzi** (Fare Nuova la Città-Cremona Attiva), **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Luca Nalli** (Movimento 5 Stelle), **Roberto Poli** (Partito Democratico) e **Carlo Malvezzi** (Forza Italia). A nome della Giunta è intervenuto l'Assessore **Luca Burgazzi**.

La mozione è stata infine approvata all'unanimità.

Ordine del giorno presentato in data 2 settembre 2021 da consiglieri comunali vari (primo firmatario Marco Loffi) con cui si propone di intitolare una via o piazza a Gino Strada, recentemente scomparso

Premesso che:

la notizia della scomparsa del dott. Gino Strada ha suscitato grande cordoglio nel panorama nazionale e internazionale.

Considerato che:

è noto a tutti lo straordinario impegno in territori di guerra e di povertà del dott. Gino Strada attraverso l'ong Emergency, da lui fondata con la moglie Teresa Sarti nel 1994, che ha curato ad oggi oltre 11 milioni di persone nel mondo;

il suo operato, come medico, è stato di esempio ed ispirazione per molti colleghi, basato sul concetto cardine della centralità del paziente e del suo diritto ad avere accesso alle cure gratuitamente, nella ferma convinzione che la salute debba essere un diritto universale e non un bene di mercato;

Gino Strada è stato e resta uno dei più integri esempi di rispetto e difesa dell'articolo 11 della nostra Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra".

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e l'Assessore competente

a portare all'attenzione della Commissione Toponomastica, in una delle prossime sedute, la proposta di individuare e intitolare una via o piazza al dott. Gino Strada.

In merito all'ordine del giorno sono intervenuti i consiglieri **Franca Zucchetti** (Partito Democratico), **Paola Ruggeri** (Articolo 1 – Partito Democratico), **Daniele Villani** (Partito Democratico), **Letizia Kakou** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), **Riccardo Merli** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), **Lapo Pasquetti** (Sinistra per Cremona Energia Civile), **Roberto Poli** (Partito Democratico), **Maria Vittoria Ceraso** (Viva Cremona), **Alessandro Fanti** (Lega – Lega Lombarda), **Carlo Malvezzi** (Forza Italia) che, riprendendo quanto sostenuto dal consigliere Fanti, ha proposto una riformulazione dell'ordine del giorno e un eventuale approfondimento di un “riconoscimento” alla luce di quanto previsto dal regolamento della Commissione Toponomastica, **Marco Loffi** (Fare Nuova la Città – Cremona Attiva), che, di fronte, agli aspetti tecnici sollevati, ha rimarcato quanto la sua sia una proposta, mentre **Alessandro Zagni** (Lega – Lega Lombarda) ha invitato allora a rispettare la proposta a suo tempo fatto per un'intitolazione a Oriana Fallaci. A nome della Giunta è intervenuto **Luca Burgazzi** che ha sottolineato come spetti alla Commissione Toponomastica fare una valutazione, tenendo presente che comunque sono avvenute delle deroghe, ad esempio per Mario Coppetti, mentre per Oriana Fallaci la proposta venne a suo tempo respinta in quanto ritenuta dalla Commissione figura divisiva. Da qui il sostegno della Giunta alla proposta fatta, ferma restando la libertà della Commissione ad esprimere il proprio parere. Il dibattito si è concluso con l'intervento del Sindaco **Gianluca Galimberti** che ha rimarcato, con citazioni da vari libri e non solo, la straordinarietà della figura di Gino Strada.

L'ordine del giorno è stato alla fine approvato: 20 i voti a favore, 5 gli astenuti.